

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1118**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice BIANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2006**

---

Disposizioni in materia di pari opportunità  
tra i generi per l’accesso alle cariche elettive

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come scopo quello di garantire che la rappresentanza parlamentare del nostro paese risulti in linea con le maggiori democrazie occidentali per quel che attiene all'equilibrio tra i generi nel nostro Parlamento.

Nella situazione attuale, per raggiungere tale scopo occorrerà assicurare un maggior numero di presenze femminili in Parlamento. Una volta raggiunta la quota minima di 33,3 per cento di uno dei due generi (in questo momento ad essere sottorappresentate sono le donne) ogni azione positiva tesa a raggiungere l'equilibrio perderà la sua ragion d'essere e non si applicherà più.

Si tratta dunque di un provvedimento che racchiude in sé la natura di temporaneità come si avrà modo di constatare. Proprio per questa ragione si tratta di un provvedimento che punta all'efficacia, e risulta pertanto totalmente privo di ipocrisie o di complicati tentativi per trovare attenuanti e giustificazioni.

Se il contesto in cui si vota è di piccole dimensioni, vale a dire di dimensioni tali per cui i candidati possono essere conosciuti direttamente dagli elettori, sarà sufficiente garantire l'equilibrio tra i due generi al momento della candidabilità. Se il contesto è di dimensioni ridotte, infatti, ciò che alla fine farà la differenza tra i candidati saranno elementi come la credibilità personale, il radicamento sul territorio, molto più di quanto potrebbe influire l'investimento di denari nella campagna elettorale.

Se il livello dell'elezione è nazionale, allora non c'è che un modo per raggiungere l'obiettivo di avere un riequilibrio tra i generi: avere un sistema di liste bloccate con una alternanza tra i generi.

Le liste che non rispettano tale ordine di alternanza sono dichiarate non ammissibili.

A titolo di informazione si ricorda che, nella classifica mondiale, aggiornata ai dati delle elezioni politiche italiane del 2006, elaborata dall'Università di Stoccolma e da *International Idea* (Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale), l'Italia si trova al 66esimo posto.

Non solo dopo paesi che si attende di avere davanti al nostro, quali la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, l'Austria e la Germania, con grandi ed antiche tradizioni di attenzione alle pari opportunità, ma anche dopo paesi come il Costa Rica, il Nicaragua e il Mozambico.

Le più recenti democrazie, come il Rwanda o l'Afganistan, hanno, nei loro Parlamenti, una presenza femminile ragguardevole (sia detto per inciso più del doppio che in Italia) perché le rispettive leggi elettorali sono state definite con supporto delle agenzie dell'ONU che hanno per mandato l'assistenza alla *governance*.

Ciò significa che il diritto internazionale considera il livello di pari opportunità raggiunto come uno dei più significativi indicatori di democrazia compiuta e dunque di buon governo.

Il 20 febbraio 2003, con l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» che ha aggiunto all'articolo 51, primo comma, della Costituzione il seguente periodo: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» -, si è avuta un'importante innovazione di straordinario rilievo, che ha ottenuto un consenso larghissimo tra le forze politiche.

Questa situazione normativa consente di attuare «azioni positive» per raggiungere un equilibrio nella rappresentanza tra i generi.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta, dispone di modificare l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al fine di introdurre il criterio dell'alternanza tra i generi nelle liste dei candidati in modo tale che nessun genere può, in nessun caso, essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena dell'inammissibilità della lista.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'obbligo del rispetto dell'alternanza di genere su liste bloccate venga meno allorchè nel Parlamento uscente uno dei due generi effettivamente eletto risulti rappresentato da una quota pari ad almeno il 30 per cento.

L'articolo 2 della presente proposta, al comma 1, prevede analoghe modifiche all'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che l'obbligo del rispetto dell'alternanza di genere su liste bloccate venga meno allorchè nel Parlamento uscente uno dei due generi effettivamente eletto risulti rappresentato da una quota pari ad almeno il 30 per cento.

L'articolo 3 individua nei Presidenti dei due rami del Parlamento gli organi deputati alla verifica della quota citata, al momento del termine della legislatura, allorchè si definiscono le date delle elezioni successive.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Elezioni della Camera dei deputati)*

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».

2. La disposizione di cui al comma 1 perde efficacia qualora al termine della legislatura si verifichi che i deputati uscenti siano ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulti inferiore alla quota di un terzo.

## Art. 2.

*(Elezioni del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al comma 4, le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».

2. La disposizione di cui al comma 1 perde efficacia qualora al termine della legislatura si verifichi che i senatori uscenti

siano ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulti inferiore alla quota di un terzo.

Art. 3.

*(Verifica quote)*

1. Gli organi deputati alla verifica della quota di cui al comma 2 degli articoli 1 e 2 sono le Giunte delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La proclamazione dell'esito di tale verifica è effettuata dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento nel corso di una seduta dell'Assemblea.





